



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO SUI REGISTRI DELLE EMISSIONI E DEI TRASFERIMENTI DI SOSTANZE INQUINANTI, FATTO A KIEV IL 21 MAGGIO 2003

Art. 12 (Protocollo)

1. Ciascuna Parte puo' autorizzare l'autorita' competente a mantenere riservate le informazioni contenute nel registro qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare:

- a) le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica;
 - b) lo svolgimento di procedimenti giudiziari, la possibilita' per qualsiasi persona di avere un processo equo o la possibilita' per l'autorita' pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;
 - c) la riservatezza delle informazioni commerciali e industriali, qualora essa sia tutelata dalla legge a salvaguardia di legittimi interessi economici;
 - d) i diritti di proprieta' intellettuale; oppure
 - e) la riservatezza dei dati e/o dei fascicoli personali riguardanti le persone fisiche se queste non hanno acconsentito a divulgare le suddette informazioni al pubblico, qualora tale riservatezza sia tutelata dal diritto nazionale. I suddetti motivi di riservatezza devono essere interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni nonche' del fatto che le informazioni stesse attengano o meno alle emissioni nell'ambiente.
2. Nel quadro del paragrafo 1, lettera c) viene presa in considerazione la divulgazione, secondo le norme dell'ordinamento nazionale, di qualsiasi informazione sulle emissioni utile alla tutela dell'ambiente.
3. Ogniqualvolta siano mantenute riservate informazioni ai sensi del paragrafo 1, il registro indica che tipo d'informazione e' stato omesso, ad esempio fornendo, se possibile, informazioni generiche sulla composizione chimica delle sostanze, nonche' il motivo dell'omissione.

Versione in vigore dal 4 agosto 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003

Estremi	Legge 17 luglio 2020, n. 91
Partizione	Protocollo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-91-2020/protocollo-art-12>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it